

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis

n. 16

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR GIOVANNI PRANDINI, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI CARLO ORIANI, ADOLFO SALABÈ, PAOLO PIZZAROTTI, CLAUDIO NAVARRA, RAFFAELE ZINZI, ELIO PARATORE E REMIGIO TECCHIA

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi e Elio Paratore per il primo capo di imputazione; i signori Giovanni Prandini, Elio Paratore e Remigio Tecchia per il secondo capo di imputazione

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 6 marzo 1997

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 15 marzo 1997

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 6 marzo 1997

OGGETTO: Proc. n. 07430/94R - Trasmissione atti ai sensi articolo 8, primo comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

In ottemperanza a quanto disposto dal Collegio per i reati ministeriali, si trasmette l'allegato procedimento.

Il Pubblico Ministero
(F.to dr. Francesco MISIANI)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 18 febbraio 1997

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Stefano Meschini

ha emesso la seguente

RELAZIONE E DECRETO

nel procedimento penale a carico di Prandini Giovanni, Zanca Giovanni, Marino Giuseppe, Giacchetti Francesco, Oriani Carlo, Di Mattia Franco, Salabè Adolfo, Pizzarotti Paolo, Navarra Claudio, Zinzi Raffaele, Paratore Elio, Tecchia Remigio e Lupelli Maria Pia.

Nel corso degli interrogatori resi da Oriani Carlo al GIP di Verbania in data 14 febbraio 1994 e al PM presso il tribunale di Torino il 1° marzo e il 16 maggio 1994, nonché da De Masi Giuseppe al PM di Verbania il 2 marzo 1994 e a quello di Torino il 1° giugno dello stesso anno, emergevano fatti di rilevanza penale in relazione all'utilizzo dei finanziamenti statali per la realizzazione di opere di edilizia carceraria e caserme, fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici, nonché - in forza del decreto interministeriale 8 aprile 1986 - dalla concessionaria EDIL.PRO. spa.

In particolare l'Oriani, direttore generale dell'edilizia statale del Ministero dei lavori pubblici, affermava che, per incarico dell'allora Ministro dei lavori pubblici Prandini, aveva segnalato: *a)* la società FRASA (il cui titolare era Adolfo Salabè) al Provveditore per le opere pubbliche delle Marche (Giacchetti Francesco) per la gara relativa alla caserma di Pubblica Sicurezza di Ascoli Piceno; *b)* allo stesso provveditore, il Consorzio calabrese imprese edili, formato dalla stessa FRASA, dalla SOMAC (titolare Elio Paratore) e dall'impresa di Raffaele Zinzi, per la gara relativa al carcere di Vibo Valentia; *c)* l'impresa Pizzarotti a Franco Di Mattia, responsabile della concessionaria EDIL.PRO. spa, per la realizzazione del carcere di S. Maria Capua Vetere; *d)* l'Italimpresa (titolare Claudio Navarra) segnalata sia ai Provveditori per le opere pubbliche della Puglia (Zanca, prima, e Lupelli, poi) per la gara relativa alle carceri di Lecce, sia al Provveditore di Palermo (Marino) per le carceri di Favignana.

Dichiarava, altresì, l'Oriani che, andate a buon fine le segnalazioni con l'aggiudicazione dei lavori alle imprese indicate dal Ministro, egli aveva richiesto - su pressanti sollecitazioni del Prandini e poi ricevuto, nel periodo estate '91-primavera '92: *a*) la somma di lire 400 milioni dal Salabè (di cui lire 300 milioni raccolte in ragione di un terzo ciascuno fra le tre imprese consorziate per i lavori di Vibo Valentia e la somma di lire 100 milioni messa a disposizione direttamente dal Salabè per la caserma di pubblica sicurezza di Ascoli Piceno «rectius» Pesaro); *b*) la somma di lire 400 milioni da parte del Pizzarotti; *c*) l'importo di lire 300 milioni da parte del Navarra, somme tutte poi consegnate da esso Oriani direttamente al Prandini nello studio di quest'ultimo sito in Roma, via del Corso n. 32.

Il De Masi, funzionario della stessa direzione generale dell'edilizia statale, dal canto suo, dichiarava di aver ricevuto da Paratore e Tecchia, responsabili dell'impresa SOMAC, che si era aggiudicata l'appalto per il carcere di Vibo Valentia, la somma di lire 30 milioni, di cui lire 21 milioni egli aveva consegnato all'Oriani, trattenendo per sé lire 9 milioni.

L'Oriani confermava di aver ricevuto anche la predetta somma e di averla successivamente consegnata al Prandini.

I rappresentanti delle imprese interessate al finanziamento, interrogati dal GIP e dal PM di Torino, sostanzialmente confermavano le dazioni di denaro all'Oriani e al De Masi, precisando che destinatario ultimo di tale somma sarebbe stato il Prandini.

Sulla base di tali risultanze la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi per competenza dai PM di Torino e di Verbania, li rimetteva a questo Collegio, ipotizzando il reato di corruzione (articoli 319 e 321 del codice penale) nei confronti di Prandini Giovanni, di Oriani Carlo, di Di Mattia Franco e nei confronti dei Provveditori alle Opere Pubbliche, Lupelli Maria Pia, Zanca Giovanni, Marino Giuseppe, Giacchetti Francesco, nonché degli imprenditori Salabè Adolfo, Pizzarotti Paolo, Navarra Claudio, Zinzi Raffaele, Paratore Elio e Tecchia Remigio.

Investito del procedimento in esame ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il Collegio acquisiva la documentazione relativa e procedeva all'audizione delle persone informate dei fatti, nonché all'interrogatorio degli indagati ad eccezione del Giacchetti che si avvaleva della facoltà di non rispondere. La Lupelli, lo Zanca, il Di Mattia e lo Zinzi presentavano anche memorie difensive.

All'esito delle indagini, gli atti venivano rimessi al PM, il quale, con nota del 25 luglio 1996, li restituiva, chiedendo che si procedesse a carico di tutti gli indagati anche per il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), formulando nel contempo la richiesta di archiviazione delle posizioni dei Provveditori Lupelli, Zanca, Marino, Giacchetti e dell'Amministratore delegato della concessionaria EDIL.PRO. Di Mattia, in ordine al reato di corruzione.

Di conseguenza, sollecitava l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere a carico degli altri indagati Prandini, Oriani, Salabè, Pizzarotti, Navarra, Zinzi, Paratore e Tecchia per il reato di corruzione,

nonchè per il reato di abuso d'ufficio a carico di tutti gli indagati ivi compresi quelli per i quali, come s'è detto, aveva avanzato richiesta di archiviazione per la corruzione.

Il Collegio, dopo aver provveduto, in relazione all'ulteriore reato di cui all'articolo 323 del codice penale, a nuovo interrogatorio degli indagati, ad eccezione del Giacchetti, che, anche questa volta, si avvaleva della facoltà di non rispondere, adottava il presente provvedimento.

* * *

Il PM ha ipotizzato a carico degli indagati i reati concorrenti di corruzione e di abuso d'ufficio.

Premesso che, per entrambi i reati, i fatti in esame sono gli stessi, il problema che si pone è quello di stabilire quale reato integri il comportamento contestato agli indagati.

Il Collegio ritiene che non sussista per tali comportamenti la possibilità di configurare un concorso formale fra la corruzione e l'abuso d'ufficio.

Il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, infatti, anche nella nuova formulazione, ha carattere di sussidiarietà rispetto ad altre ipotesi di reato.

Nel caso in esame, dalla espletata attività istruttoria, sono emersi elementi atti a far ritenere sussistente l'ipotesi di corruzione, che è reato più grave rispetto a quello di abuso d'ufficio, il quale ultimo, per ciò stesso, viene assorbito nel delitto di cui all'articolo 319 del codice penale.

Gli elementi sui cui si fonda nella specie l'ipotesi del delitto di corruzione sono rappresentati dalle dichiarazioni dell'Oriani, nonché da quelle rese dagli stessi imprenditori, dichiarazioni contenenti ammissioni di responsabilità in relazione alle dazioni di denaro effettuate.

È certo, come risulta dall'istruttoria compiuta, che le sollecitazioni dell'Oriani fatte ai vari Provveditori e all'Amministratore della EDIL.PRO. spa, affinché le imprese venissero invitate a formulare le rispettive offerte, scaturiscono dalle richieste che gli imprenditori avevano rivolto, direttamente o tramite l'Oriani, al Prandini.

Il Salabè ha, infatti, riferito circa la visita fatta al Prandini per ottenere, tramite l'Oriani e il Di Mattia, gli inviti alle gare di interesse della sua società.

Gli imprenditori Navarra e Zinzi hanno dichiarato di aver contattato l'Oriani (che sapevano molto vicino al Prandini) per ottenere gli inviti alle gare esplorative.

L'Oriani, dal canto suo, ha riferito di aver informato di volta in volta il Ministro delle sollecitazioni degli imprenditori e di essere stato incaricato dallo stesso di comunicare ai Provveditori e all'EDIL.PRO. rispettivamente competenti, la volontà del Ministro.

Orbene, quale che sia l'effettivo scenario intercorso tra il Prandini, l'Oriani e gli imprenditori è, in ogni caso, emerso dalle dichiarazioni degli stessi imprenditori che, dopo aver ottenuto l'aggiudicazione degli appalti, l'Oriani ebbe a richiedere ad essi somme di denaro in proporzione ai finanziamenti erogati per gli appalti medesimi.

L'Oriani ha giustificato tale sua condotta, sostenendo che fu il Ministro, «con il dito puntato e strillando», ad imporgli di recuperare dalle imprese contributi del 3 per cento su tutte le opere pubbliche trattate dal Ministero, minacciando di rimuoverlo dal suo incarico; e ciò, ha aggiunto l'Oriani, fu il motivo che lo spinse a rivolgersi agli imprenditori per la richiesta di «tangenti».

Il Prandini, dal canto suo, pur negando ogni addebito, ha ammesso di aver indicato all'Oriani alcuni nominativi di imprenditori, affinché fossero invitati alle gare esplorative, ma ha escluso di aver richiesto o ricevuto contributi in denaro.

Tale sua linea difensiva è però contraddetta – giova ribadirlo – dalle dichiarazioni degli stessi imprenditori, i quali hanno confermato di aver corrisposto all'Oriani gli importi indicati nel capo d'imputazione, sapendo che l'ultimo destinatario sarebbe stato il Prandini.

Il Pizzarotti, dal canto suo, pur negando di aver versato alcunchè all'Oriani, ha ammesso di aver corrisposto periodicamente somme di denaro, oltre che ai partiti, allo stesso Prandini, sia pure tramite altra persona.

Il sistema di illegalità, diffuso nell'amministrazione dei Lavori Pubblici con l'avvento di Prandini, era, peraltro, ben noto non soltanto all'Oriani ma anche agli imprenditori indagati, come dagli stessi riferito. Il Paratore, infatti, ha negato di aver subito sollecitazioni e di aver effettuato contribuzioni per il carcere di S. Maria Capua Vetere, ma ha ammesso reiterate erogazioni di denaro in favore del Prandini, temendone ritorsioni. Il Salabè ha dichiarato che nel corso dei suoi colloqui con il Prandini, intesi ad ottenere l'invito alle gare, era stato sollecitato dal Ministro stesso a praticare uno sconto nell'acquisto di una casa in Calabria. Il Paratore ha ricordato come fosse notorio fra gli imprenditori il pagamento di tangenti in occasione di appalti di opere pubbliche.

L'illegalità diffusa – come osserva il PM – emerge anche dalla deposizione del dottor Cempella, predecessore dell'Oriani nella Direzione generale edilizia pubblica. Questi ha riferito di essere stato rimosso dalla carica su disposizione del Prandini per aver opposto resistenza alle richieste di ingiustificate varianti in favore degli imprenditori che realizzavano carceri.

In tale quadro, come sottolineava ancora il PM, è ben chiaro che l'invito alla gara comportasse l'assunzione dell'obbligo di pronta erogazione di denaro, una volta che fosse stata aggiudicata la gara. Le dichiarazioni degli imprenditori di aver corrisposto somme solo per timore di ritorsioni debbono, dunque, ritenersi nulla di più che un espediente difensivo.

I surriferiti comportamenti non consentono a questo Collegio di pronunciare provvedimento di archiviazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 in ordine al reato di corruzione contestato al capo A).

L'intervento operato dall'Oriani, su sollecitazione del Prandini, nei confronti dei vari Provveditori alle opere pubbliche, nonchè nei confronti della concessionaria EDIL.PRO., costituisce, infatti, una indebita interferenza dell'organo centrale in una sfera di esclusiva competenza dei

Provveditori e della EDIL.PRO., tale da configurare l'atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale.

Tuttavia, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita è emerso che gli inviti furono effettuati dai vari Provveditori indirizzati alle imprese in applicazione di direttive predeterminate dallo stesso Ministero ed in relazione all'entità dei lavori che condizionava il numero delle imprese da invitare.

Peraltro, trattandosi di opere «segretate» (caserme e carceri) le imprese dovevano essere in possesso del nulla osta di segretezza (NOS) ed incluse in un elenco generale già predisposto dal Ministero, requisiti questi sempre accertati dai Provveditori nella scelta delle imprese da invitare.

Sembra dunque al Collegio che mentre per il Prandini e l'Oriani nonchè per tutti gli imprenditori che corrisposero denaro va richiesta l'autorizzazione a procedere alla Camera competente per il delitto di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale, per i Provveditori Zanca, Marino e Giacchetti, nonchè per il rappresentante della concessionaria EDIL.PRO. Di Mattia, va pronunciato provvedimento di archiviazione. Essi, infatti, come è emerso dalle indagini compiute, non hanno posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio, nè hanno partecipato agli accordi corruttivi.

Quanto al primo aspetto, occorre rilevare che la scelta delle imprese, ancorchè segnalate dal direttore generale, fu dai Provveditori loro operata sulla base dei criteri di efficienza, serietà (peraltro già garantita dal NOS), della territorialità, delle caratteristiche tecniche delle imprese e di ogni altro elemento inteso a garantire la buona esecuzione delle opere. Requisiti, tutti, posseduti anche dalle altre imprese invitate in quello stesso contesto.

Diverso discorso va fatto per la dottoressa Maria Pia Lupelli, Provveditore alle Opere Pubbliche della Puglia, la quale assunse le funzioni di Provveditore solo in data 6 aprile 1992, quando cioè era stato già stipulato il relativo contratto per il secondo lotto del carcere di Lecce ed era stato già emanato il decreto approvativo del progetto.

Il suo intervento fu infatti limitato solo alla stipulazione di un atto aggiuntivo a seguito di un rilievo della Ragioneria generale dello Stato. Il suo comportamento deve, dunque, ritenersi estraneo ai fatti contestati.

Quanto alla posizione del Provveditore Zanca va soggiunto che lo stesso si trovò nella condizione di dover scegliere alternativamente una delle seguenti soluzioni: *a*) far proseguire i lavori alla stessa impresa che stava eseguendo il primo lotto del carcere di Lecce; *b*) revocare la precedente concessione per mancato rispetto del termine di completamento dei lavori stessi e procedere a nuova gara.

Lo Zanca, dopo una lunga riflessione, protrattasi per circa un anno, nel corso del quale si inserì la sollecitazione dell'Oriani di definire comunque la procedura, scelse la prima ipotesi, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la seconda soluzione avrebbe comportato l'allungamento dei tempi e l'aumento dei costi.

Le considerazioni sopra esposte portano pertanto ad escludere per i predetti Provveditori, e per il Di Mattia rappresentante della EDIL.PRO., oltre che il reato di corruzione, anche quello di abuso d'ufficio.

* * *

Il Prandini, unitamente al Paratore e al Tecchia risponde, giusto capo B) anche dell'imputazione come precisata in dispositivo, per un diverso ed autonomo fatto corruttivo attinente all'inserimento nel decreto ministeriale 20 dicembre 1990 del finanziamento dei lavori di ristrutturazione del carcere di Verbania, opera alla quale era interessata la società Somac rappresentata, appunto, dal Paratore e dal Tecchia.

Risulta dalle dichiarazioni rese al PM di Verbania dal De Masi, funzionario, come già detto, della Direzione generale dell'edilizia statale che nel novembre del 1990 si riunì il Comitato paritetico interministeriale per valutare se procedere o meno alla ristrutturazione del carcere di Verbania e quindi prevedere la relativa spesa. Ha riferito il De Masi di essere stato raggiunto, poco prima della riunione, dal Tecchia, il quale lo aveva pregato di non intralciare la pratica in seno al Comitato paritetico e che il Paratore sarebbe «passato a ringraziarlo». Ha, inoltre, riferito che, d'intesa con l'Oriani, propose al Comitato paritetico, che poi approvò, un finanziamento di lire 12 miliardi e mezzo per il carcere di Verbania, concordando, poi, con il Paratore una tangente pari allo 0,50 per cento dell'importo finanziato; tale dazione era comunque subordinata all'aggiudicazione della gara in sede locale. Ha, infine, dichiarato il De Masi che il Paratore, in parziale esecuzione dell'indicato accordo, gli aveva corrisposto, in due *tranches*, l'importo complessivo di lire 30.000.000, somma della quale aveva rimesso all'Oriani - come da questi ammesso - lire 21 milioni, trattenendo per sé la differenza di lire 9 milioni (v. dich. De Masi, pag. 79, fasc. PM Verbania).

Siffatte dichiarazioni trovano sostanziale riscontro nella documentazione acquisita dalla quale risulta che il comitato paritetico trattò l'argomento il 22 novembre 1990 con la partecipazione dell'Oriani, deliberando, su proposta dello stesso De Masi, il finanziamento di lire 12.500.000.000 per il carcere di Verbania (v. pag. 90, fasc. PM Verbania).

Risulta, poi, dalle dichiarazioni, rese dal Tecchia al GIP di Torino e a questo Collegio, come, anche in relazione al carcere di Verbania, il De Masi e l'Oriani (già giudicati *ex* articolo 444 del codice di procedura penale dal tribunale di Verbania con procedimento separato) facessero da collettori di tangenti in favore del Prandini. Anche per questo episodio va richiesta l'autorizzazione a procedere a carico del Prandini, del Paratore e del Tecchia per il reato di cui al capo B).

P. Q. M.

visto l'articolo 8 legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 in parziale difformità delle richieste del PM

DISPONE

l'archiviazione del procedimento nei confronti di Lupelli Maria Pia, Zanca Giovanni, Marino Giuseppe, Giaccetti Francesco e Di Mattia Franco.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia del provvedimento di archiviazione agli interessati.

DISPONE

richiedersi al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico dei sottoindicati indagati per i seguenti reati, così modificata l'originaria imputazione formulata dal PM.

Prandini Giovanni, Oriani Carlo, Salabè Adolfo, Pizzarotti Paolo, Navarra Claudio, Zinzi Raffaele e Paratore Elio:

A) del reato p. e p. dagli articoli 110, 81 capoverso, 319, 319-bis, 321 del codice penale, perchè, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, il primo, quale Ministro dei lavori pubblici, riceveva tramite Oriani Carlo, direttore generale dell'edilizia statale del Ministero, svariate e rilevanti somme di denaro, come in appresso specificato, in relazione al suo intervento effettuato, sempre tramite l'Oriani, presso i Provveditori alle Opere Pubbliche della Puglia, Sicilia e Marche, nonchè presso l'amministratore delegato della concessionaria EDIL.PRO. (IRI-ITALSTAT) perchè le imprese venissero invitate alle gare esplorative concernenti l'affidamento di appalti per la realizzazione di carceri e caserme: a) quattrocento milioni da Salabè Adolfo (di cui lire 300 milioni messi a disposizione in parti uguali da lui, da Paratore e da Zinzi, quali legali rappresentanti rispettivamente delle società FRA.SA srl e SO.MA.C. spa e dell'impresa Zinzi consorziate per la costruzione del carcere di Vibo Valentia e lire 100 milioni corrisposte quale legale rappresentante dell'indicata società FRASA in relazione alla costruzione della caserma di Polizia di Pesaro); b) quattrocento milioni da Pizzarotti Paolo, dell'impresa Pizzarotti & C. spa, in relazione alla costruzione del carcere di S. Maria Capua Vetere; c) trecento milioni da Navarra Claudio della ITALIMPRESE srl, in relazione alla costruzione delle carceri di Favignana e Lecce.

In Roma e altrove negli anni 1990, 1991 e 1992.

Prandini Giovanni, Paratore Elio, Tecchia Remigio inoltre:

B) del reato p. e p. dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale perchè in concorso tra loro e con Oriani Carlo e De Masi Giuseppe (già giudicati ex articolo 444 del codice di procedura penale dal tribunale di Verbania con procedimento separato), essendo costoro pubblici ufficiali, quali, rispettivamente, Direttore generale dell'edilizia statale del Ministero dei lavori pubblici e funzionario della medesima direzione, accetta-

vano, per conto del Prandini quale Ministro dei lavori pubblici, la promessa, loro formulata da Paratore e Tecchia della società SO.MA.C. spa, di una somma di denaro perchè non frapponessero ostacoli al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del carcere di Verbania nel Comitato paritetico interministeriale e, in parziale esecuzione dell'accordo raggiunto, il De Masi riceveva dal Paratore, per conto del Prandini, in più soluzioni la somma complessiva di lire 21 milioni che consegnava all'Oriani.

In Roma alla fine del 1990.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il Direttore di Cancelleria

(F.to Livia SALMERI)

Il Presidente

(F.to IVO GRECO)

I Giudici

(F.to Maria Rosaria EUFORBIO

F.to Stefano MESCHINI)

